

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3262

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORAMONTI, CECCONI, LOMBARDO, MURONI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia di COVID-19, sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulle misure adottate per la prevenzione, la profilassi e la cura e sulle conseguenze rilevanti per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale

*Presentata il 5 agosto 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'inizio del 2020 l'Italia ha conosciuto la diffusione del virus SARS-CoV-2, immediatamente dopo avere seguito con preoccupazione gli sviluppi del contagio a livello internazionale, in particolare in Cina. Il nord del nostro Paese è stato subito teatro di un'impennata di contagi, con conseguenze gravissime quanto al numero di malati gravi e di decessi.

L'evolversi della pandemia nei mesi successivi ha portato il Governo e il Parlamento a prendere misure spesso drastiche per tutelare la salute pubblica, con inevitabili conseguenze economiche e sociali. Spesso, però, i cittadini sono stati destinatari di provvedimenti e di indicazioni contraddittori circa le misure di prevenzione, l'efficacia e il corretto utilizzo dei disposi-

tivi di protezione personale e, successivamente, riguardo alla somministrazione dei vaccini. Vi sono state condizioni oggettivamente difficili, poiché ci si è trovati ad affrontare per la prima volta nella storia recente una pandemia di questa portata e gravità, ma non sempre sono stati chiari i criteri con cui il Governo sia giunto all'elaborazione di determinate decisioni. Molti Paesi, tra cui la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, Taiwan e altri, hanno adottato misure estremamente innovative dal punto di vista tecnologico, oltre che di buon senso nella prevenzione. L'Italia, strutturalmente carente a causa della cronica mancanza di investimenti nel settore della ricerca, avrebbe potuto comunque studiare queste buone pratiche e avvalersi di misure analoghe, tra

cui la sanificazione dell'aria con appositi dispositivi nei luoghi pubblici al chiuso, in particolare nelle aule scolastiche e nelle università, nonché l'utilizzo di applicazioni per i dispositivi mobili in grado di tracciare i contagi e addirittura di indicare il livello di affollamento nei luoghi di aggregazione, come i supermercati e i centri commerciali, indirizzando i cittadini verso quelli più sicuri.

Con il cambiamento del Governo, la campagna vaccinale ha avuto un incremento nella rapidità e nel numero di dosi somministrate, ma vi sono state iniziative quanto meno controverse, relativamente alle quali non è chiaro, di nuovo, il criterio che ha portato alla loro adozione. Un esempio fra tanti, l'istituzione degli *open day* per la vaccinazione della fascia più giovane della popolazione, contro il parere (seppur non vincolante) dell'Organizzazione mondiale della sanità e in contraddizione con vari studi scientifici condotti nei Paesi europei, in cui si determina a livello statistico che i rischi di effetti avversi causati dal vaccino siano superiori ai benefici per i soggetti giovani, i quali tendenzialmente non sviluppano malattia grave. In almeno un caso, questo ha portato al decesso di una giovane donna di soli diciotto anni di età, che tutti noi ricordiamo: Camilla Canepa.

Per queste e per numerose altre ragioni elencate dettagliatamente nella presente proposta di legge (tutte riconducibili a un'u-

nica esigenza, ossia quella della trasparenza nei confronti del Parlamento e dei cittadini), appare necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per ripercorrere e valutare la gestione della pandemia nel corso dell'ultimo anno e mezzo, come del resto viene richiesto da numerose forze politiche, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Il lavoro della Commissione potrebbe, inoltre, essere di supporto e di guida nelle fasi successive, che probabilmente saranno segnate dalla diffusione di nuove varianti del virus SARS-CoV-2, se non addirittura di nuovi virus, come ipotizzato da numerosi scienziati.

Cogliamo, inoltre, l'occasione per invitare tutti a riflettere profondamente sulle cause che stanno all'origine della diffusione del virus SARS-CoV-2, legate indubbiamente all'attività antropica sempre più invasiva verso ambienti finora incontaminati, dove sono presenti agenti patogeni nuovi per l'uomo. Occorre ripensare urgentemente il nostro modello industriale ed economico, fondato sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse, che è alla base della catastrofe climatica, di cui stiamo iniziando a vedere gli effetti, e delle crescenti diseguaglianze sociali, le quali non potranno che essere accentuate ulteriormente nell'eventualità di future pandemie, come abbiamo già potuto vedere nel corso della presente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Istituzione, durata e compiti della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia di COVID-19, sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulle misure adottate per la prevenzione, la profilassi e la cura e sulle conseguenze rilevanti per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

*a)* svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dalle autorità nazionali, regionali e locali al fine di prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 al momento della sua origine;

*b)* analizzare le cause dell'emanazione di indicazioni contraddittorie sull'utilizzazione e sull'efficacia dei dispositivi di protezione individuale e verificare la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti adottati per l'approvvigionamento e la produzione degli stessi;

*c)* indagare sulle cause e sulle responsabilità delle scelte strategiche adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, sull'eventuale esistenza di fenomeni speculativi, corruttivi o comunque illeciti, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per verificare i rapporti intercorsi a tale riguardo tra i decisori politici e le organizzazioni sanitarie pubbliche e private;

*d)* verificare la legittimità e l'efficacia dei contratti di appalto, di concessione o di acquisto di beni o servizi per la realizzazione delle nuove strutture sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

*e)* accertare il modo di formazione e le basi scientifiche delle indicazioni del Governo, volte alla definizione delle modalità di somministrazione dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle diverse fasce della popolazione;

*f)* individuare la natura e l'origine geografica della pandemia di COVID-19, verificando la tempestività e la completezza nella comunicazione delle informazioni agli organismi internazionali e alla comunità scientifica da parte degli Stati in relazione ai contagi, alle criticità e alle esperienze cliniche, scientifiche e terapeutiche, al fine di identificare i motivi che hanno ostacolato o impedito di adoperare strumenti complementari alla campagna vaccinale, atti al contenimento della pandemia, anche dal punto di vista tecnologico;

*g)* individuare le basi scientifiche delle indicazioni terapeutiche emanate relativamente alle cure domiciliari e valutarne l'efficacia, in comparazione con quelle adottate negli altri Paesi europei;

*h)* valutare la proporzionalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni normative e amministrative, delle misure strutturali e infrastrutturali e delle strategie adottate dalle regioni per la profilassi e la cura, al fine di individuare le iniziative più idonee a garantire la tutela della salute in modo adeguato, coordinato e paritario nel territorio nazionale, soprattutto nei confronti delle fasce meno abbienti della popolazione;

*i)* valutare comparativamente la condotta degli Stati esteri nei confronti della pandemia di COVID-19, con particolare riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, analizzando le normative e le prassi adottate, per individuare eventuali carenze strutturali rivelatesi pregiudizievoli per la scelta o per l'attuazione dei modelli d'intervento in Italia;

*l)* esaminare la possibilità di introdurre forme di indennizzo, proporzionale alla gravità dei danni subiti, nei casi in cui dalla somministrazione di una dose eccessiva del vaccino anti-SARS-CoV-2, avvenuta per negligenza o imperizia del personale destinato a quest'incarico, siano derivati danni gravi o irreversibili alla salute fisica o mentale del soggetto vaccinato;

*m)* accertare il numero dei pazienti affetti da COVID-19 che sono stati inviati o trasferiti, rispettivamente, a strutture sanitarie pubbliche, private convenzionate o private, e le motivazioni per le quali ciò è avvenuto;

*n)* accertare i tempi impiegati, nelle diverse aree del territorio nazionale, per gli interventi di soccorso di persone affette da COVID-19 in relazione al funzionamento del numero per l'emergenza-urgenza 118, nell'intero territorio nazionale, e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze;

*o)* valutare la qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta dell'epidemia di COVID-19 da parte della rete territoriale e di quella ospedaliera;

*p)* valutare lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della garanzia della continuità assistenziale e ai fini dell'eliminazione o della riduzione dei ricoveri impropri;

*q)* valutare in quale misura lo stato di conservazione, l'organizzazione e la qualità della dotazione tecnologica delle strutture ospedaliere presenti nel territorio nazionale abbia influito sulla difficoltà di assicurare l'assistenza nelle fasi acute dell'epidemia di COVID-19, al fine di individuare nuovi modelli di progettazione, di realizzazione e di gestione idonei alla riqualificazione delle strutture esistenti;

*r)* eseguire la stima quantitativa dei rifiuti ospedalieri prodotti dalle strutture destinate all'assistenza e al ricovero dei pazienti affetti da COVID-19 al fine di individuare eventuali problemi nello smaltimento del materiale impiegato per le misure di prevenzione o profilassi;

s) esaminare quali iniziative possano essere adottate per la promozione e il sostegno dello sviluppo di terapie innovative da applicare per la cura dell'infezione da SARS-CoV-2;

t) verificare lo stato di salubrità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo all'eventuale presenza di residui di amianto o di altre polveri sottili tali da concorrere all'insorgenza di patologie respiratorie annesse al COVID-19;

u) indagare sulle circostanze della diffusione del COVID-19 all'interno delle residenze sanitarie assistenziali, individuando eventuali disfunzioni strutturali, organizzative o gestionali che abbiano concorso ad aggravare le conseguenze del contagio tra le persone assistite.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei propri lavori.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi in relazione agli oggetti dell'inchiesta. Qualora una delle situazioni di cui al terzo periodo sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commis-

sione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### Art. 3.

#### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, può ottenere copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudi-

ziaria o altri organi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti da segreto.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti ai sensi del comma 2, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Per i fatti oggetto dell'inchiesta, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 4.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra



persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 5.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni e le consulenze che ritenga necessarie da parte di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0159310\*